

REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA NAZIONALE

INDICE

CAPO I	Costituzione della Consulta e delle sue Commissioni ARTT. 1-14	399
CAPO II	Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza ARTT. 15-17	402
CAPO III	Sedute dell'Assemblea plenaria e delle Commissioni ARTT. 18-31	403
CAPO IV	Presentazione e distribuzione degli schemi di provvedimenti legislativi ARTT. 32-33	405
CAPO V	Discussione in Assemblea plenaria ARTT. 34-53	406
CAPO VI	Votazioni ARTT. 54-66	410
CAPO VII	Interrogazioni e interpellanze ARTT. 67-79	412
CAPO VIII	Disposizioni diverse ARTT. 80-81	414

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA NAZIONALE
(Approvato dall'Assemblea Plenaria nella seduta dell'11 gennaio 1946)

CAPO I
COSTITUZIONE DELLA CONSULTA
E DELLE SUE COMMISSIONI

ART. 1.

I Consultori, in seguito alla designazione e nomina fatta a norma delle leggi organiche della Consulta Nazionale, entrano immediatamente nel pieno esercizio delle loro funzioni, a meno che non ricorrano le incompatibilità previste dalle leggi predette.

ART. 2.

All'apertura dei lavori che segue la costituzione della Consulta Nazionale, la prima seduta plenaria è diretta dal Seggio provvisorio, presieduto dal Consultore più anziano di età. Questi è coadiuvato dall'altro Consultore più anziano ed assistito dai tre Consultori più giovani in qualità di Segretari.

ART. 3.

Costituito il Seggio provvisorio, la Consulta procede alla nomina del Presidente, di due Vicepresidenti, di quattro Segretari e di quattro Questori, che formano l'Ufficio di Presidenza.

Quando nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta di voti per la nomina a Presidente, computando tra i votanti anche le schede bianche, la Consulta procede nel giorno successivo ad una nuova elezione libera. Dopo questa e nel giorno stesso si procede eventualmente al ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito maggior numero di voti e si proclama eletto quello che avrà conseguito la maggioranza relativa.

ART. 4.

Per la nomina dei Vicepresidenti e dei Segretari, ciascun Consultore scrive sulla propria scheda un nome per i Vicepresidenti, due per i Segretari e due per i Questori.

Sono eletti quelli che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

ART. 5.

Lo spoglio delle schede per la nomina del Presidente si fa in seduta pubblica. Lo spoglio delle schede per le altre cariche si fa senza indugio da sei scrutatori estratti a sorte. La presenza di quattro è necessaria per rendere valida tale operazione.

ART. 6.

La Consulta – a norma delle leggi organiche sulla sua istituzione – consta di dieci Commissioni:

- 1°) affari esteri;
- 2°) affari politici e amministrativi;
- 3°) giustizia;
- 4°) istruzione e belle arti;
- 5°) difesa nazionale;
- 6°) finanze e tesoro;
- 7°) agricoltura e alimentazione;
- 8°) industria e commercio;
- 9°) lavoro e previdenza sociale;
- 10°) ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni.

Esse emettono i pareri richiesti dal Governo sugli schemi di provvedimenti legislativi sottoposti al loro esame.

La nomina del relatore per l'esame di ciascun provvedimento è fatta dal Presidente di ogni Commissione ed in caso di assoluta urgenza dal Presidente della Consulta. La relazione può essere orale.

ART. 7.

Ogni Commissione nomina nel suo seno – a maggioranza assoluta dei votanti – un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario.

ART. 8.

Salvo circostanze eccezionali, delle quali il Governo darà ragione alla Consulta, l'Assemblea plenaria è convocata nell'ultima decade di ogni mese.

Le Commissioni sono convocate dal Presidente della Consulta d'accordo coi Presidenti di esse.

ART. 9.

Le sedute dell'Assemblea plenaria sono pubbliche, salvo diversa decisione dell'Assemblea o del Governo.

Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

Ad esse, quando sono convocate per dare parere sopra uno schema di provvedimento legislativo, possono partecipare, ma senza diritto di voto, i Consultori che appartengono ad altre Commissioni. Essi dovranno chiedere l'autorizzazione al Presidente della Consulta.

ART. 10.

Il Presidente della Consulta può stabilire, di sua iniziativa ovvero su richiesta del Governo, la riunione di due o più Commissioni per dar parere su provvedimenti di comune interesse, e, d'accordo coi rispettivi Presidenti, fissarne la convocazione e l'ordine del giorno.

Le sedute delle Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente di Commissione più anziano di età. In sua mancanza presiederà il Presidente dell'altra Commissione. Il Presidente della Consulta potrà sempre assumere egli stesso la presidenza delle Commissioni riunite.

ART. 11.

Gli stati di previsione della spesa per ciascun Ministero sono di competenza dell'Assemblea plenaria.

Ciascuno di essi è esaminato preliminarmente da una Giunta di nove membri nominata dalla Commissione competente in unione con la Commissione Finanze e Tesoro.

La Giunta nomina il relatore per riferire all'Assemblea. La relazione dovrà essere approvata dalle due Commissioni riunite.

ART. 12.

Quando il Governo richiede il parere dell'Assemblea plenaria su provvedimenti diversi dai bilanci, gli schemi saranno inviati per l'esame preliminare alla Commissione competente.

La Commissione nomina nel suo seno una Giunta di nove membri, che a sua volta nomina il relatore per riferire all'Assemblea.

La relazione e gli eventuali emendamenti devono essere presentati non oltre dieci giorni. Essi saranno stampati e distribuiti 24 ore prima della seduta in cui avrà inizio la discussione.

I progetti di legge di cui al 2° comma dell'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, saranno presentati all'Assemblea plenaria ed esaminati preliminarmente da una Commissione speciale nominata dal Presidente.

ART. 13.

Il Presidente, nella seduta successiva a quella della sua elezione, annunzia alla Consulta la nomina di dieci Consultori da lui scelti a costituire la Giunta permanente per il Regolamento interno, che sarà presieduta dal Presidente stesso.

ART. 14.

La Giunta proporrà le modificazioni e le aggiunte al Regolamento a mano a mano che l'esperienza le dimostrerà necessarie. Ad essa sarà deferito lo studio di qualunque proposta relativa al Regolamento.

CAPO II
ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO
DI PRESIDENZA

ART. 15.

Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il Regolamento, concede la facoltà di parlare, dirige la discussione, pone le questioni, annunzia il risultato delle votazioni, ed è, al bisogno, l'oratore della Consulta; sorveglia all'adempimento dei doveri dei Segretari e dei Questori; provvede al buon andamento dei lavori della Consulta; dirime gli eventuali conflitti di competenza.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano.

L'Ufficio di Presidenza è competente a decidere sui casi di incompatibilità richiamati nell'articolo 1.

ART. 16

I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Consulta, e ne danno lettura; tengono nota dei Consultori che hanno chiesto la parola secondo l'ordine; danno lettura delle proposte e dei documenti; fanno la chiama; tengono nota delle deliberazioni e dei singoli voti; vegliano perché il resoconto sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi sia alterazione di discorsi; concorrono al buon andamento dei lavori secondo gli ordini del Presidente.

ART. 17.

I Questori sovrintendono al cerimoniale e alla polizia della Consulta.

CAPO III
SEDUTE DELL'ASSEMBLEA PLENARIA
E DELLE COMMISSIONI

ART. 18.

Il Presidente apre e chiude la seduta, annunzia l'ora della seduta seguente e l'ordine del giorno.

La Consulta non può né discutere né deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno.

ART. 19.

La seduta comincia con la lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata e seduta.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

ART. 20.

La Presidenza non è obbligata a verificare se la Consulta sia, oppure no, in numero legale se non quando ciò sia chiesto da dieci Consultori e la Consulta sia per procedere a una votazione per alzata e seduta o per divisione.

Non potrà essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata e seduta per espressa disposizione del Regolamento.

ART. 21.

I Consultori non possono rimanere assenti dalle sedute senza ottenere un congedo dal Presidente della Consulta, il quale ne dà comunicazione senza indugio all'Assemblea e ai Presidenti delle Commissioni.

ART. 22.

Per verificare se la Consulta è in numero legale per deliberare, il Presidente ordina la chiama; i nomi degli assenti, che non siano in congedo regolare, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

I Consultori che sono in congedo, ovvero sono assenti per incarico avuto dalla Consulta, non sono computati per fissare il numero legale.

Il numero legale per l'Assemblea plenaria è la metà più uno. Per le Commissioni è di un terzo.

Se manca il numero legale, il Presidente potrà rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure scioglierla, e in quest'ultimo caso la Consulta si intende convocata senz'altro per il prossimo giorno non festivo alla medesima ora del giorno prima, oppure anche pel giorno festivo, quando la Consulta abbia già prima deliberato di tenere seduta.

ART. 23.

Nessuno può parlare se la parola non gli è stata concessa dal Presidente.

ART. 24.

Se un Consultore turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama nominandolo.

Il richiamato può presentare alla Consulta le sue spiegazioni. Ove creda respingere il richiamo all'ordine inflittogli dal Presidente, questi invita la Consulta a decidere, per alzata e seduta, senza discussione.

ART. 25.

Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, il Presidente può proporre alla Consulta l'esclusione del Consultore dall'Aula per tutto il resto della seduta, oppure, nei casi più gravi, la censura. La censura implica, oltre l'esclusione immediata dall'Aula, l'interdizione di ricomparirvi per un termine da due ad otto giorni. Udite le spiegazioni del Consultore, la proposta del Presidente sarà subito messa ai voti senza discussione, né emendamento, per alzata e seduta.

Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nel recinto del palazzo ove ha sede la Consulta, ma fuori dell'Aula, il Presidente, udito l'Ufficio di Presidenza, può proporre alla Consulta le sanzioni di cui al comma precedente.

ART. 26.

Qualora sorga tumulto nell'Aula, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo, o, secondo l'opportunità, la scioglie. In quest'ultimo caso la Consulta si intende convocata, senz'altro, per il prossimo giorno non festivo, all'ora consueta, oppure anche pel giorno festivo, quando la Consulta abbia già prima deliberato di tenere seduta.

ART. 27.

La polizia della Consulta spetta alla Consulta stessa ed è esercitata in suo nome dal Presidente, per mezzo dei Questori, che danno al personale di servizio gli ordini necessari.

La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

ART. 28.

Nessuna persona estranea alla Consulta può, sotto alcun pretesto, introdursi nell'Aula ove siedono i suoi membri.

ART. 29.

Durante la seduta le persone che entrano nelle tribune dovranno stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

ART. 30.

Gli uscieri, in seguito all'ordine del Presidente, faranno uscire immediatamente la persona o le persone che provocassero incidenti.

Qualora non si conosca la persona o le persone dalle quali viene cagionato il disordine, il Presidente potrà disporre che sia sgomberata la tribuna nella quale l'incidente è avvenuto. La tribuna fatta sgomberare rimarrà vuota durante tutto il resto della seduta.

ART. 31.

In caso di oltraggio fatto alla Consulta o a qualunque dei suoi membri, in sua presenza e nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, il colpevole sarà arrestato e tradotto davanti all'autorità competente per essere giudicato a norma, rispettivamente, degli articoli 342 e 341 del Codice penale.

CAPO IV
PRESENTAZIONE E DISTRIBUZIONE
DEGLI SCHEMI DI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

ART. 32.

Gli schemi di provvedimenti legislativi presentati alla Consulta e le relazioni relative sono stampati e distribuiti.

La pubblicazione degli schemi deve essere effettuata almeno quattro giorni prima della discussione in seduta plenaria e, per le Commissioni, 48 ore prima della seduta nella quale l'esame sarà iniziato.

Il termine per il parere delle Commissioni è di venti giorni; quello per l'Assemblea plenaria di quaranta.

Qualora il Governo dichiarì l'urgenza, i termini di cui ai commi precedenti possono essere ridotti fino alla metà.

I termini indicati nel terzo comma possono essere prorogati dal Governo a richiesta dell'Assemblea o delle singole Commissioni

ART. 33.

Le Commissioni possono chiedere al Governo che uno schema di provvedimento loro inviato per parere sia sottoposto all'Assemblea plenaria.

CAPO V
DISCUSSIONE IN ASSEMBLEA PLENARIA

ART. 34.

I Consulteri che intendono parlare in una discussione devono iscriversi al banco della Presidenza.

Le iscrizioni non potranno essere fatte se non dopo che sia stato posto all'ordine del giorno l'argomento sul quale deve svolgersi la discussione.

I Consulteri hanno la parola nell'ordine dell'iscrizione.

ART. 35.

Gli oratori parlano dal proprio scanno, in piedi e rivolti al Presidente.

Nessuno può parlare più di una volta nella stessa discussione, tranne che per un richiamo al Regolamento, o sulla posizione della questione, o per svolgimento di un ordine del giorno, a norma dell'articolo 45, o per fatto personale.

ART. 36.

È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta, o il sentirsi attribuire opinioni contrarie alle espresse. In questo caso chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale; il Presidente decide. Se il Consultore insiste, decide la Consulta senza discussione, per alzata e seduta.

ART. 37.

Quando nel corso di una discussione un Consultore sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente della Consulta di nominare una Commissione la quale giudichi il fondamento dell'accusa; alla Commissione può essere assegnato un termine per riferire.

ART. 38.

Ogni imputazione di mala intenzione, ogni personalità è violazione dell'ordine.

ART. 39.

Se il Presidente ha richiamato due volte alla questione un oratore che seguita a dilungarsi, può interdirlgli la parola per il resto della seduta in quella discussione; se l'oratore non accetta il giudizio del Presidente, la Consulta, senza discussione, decide per alzata e seduta.

ART. 40.

I Consultori iscritti per parlare in una discussione potranno leggere il loro discorso, ma la lettura non dovrà eccedere la durata di un quarto d'ora.

ART. 41.

Nessun discorso potrà essere interrotto e rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

ART. 42.

I richiami per l'ordine del giorno, o pel Regolamento, o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulle questioni principali. In questi casi non potranno parlare, dopo la proposta, che un oratore contro ed uno in favore e per non più di quindici minuti ciascuno. Ove la Consulta sia chiamata a decidere su questi richiami, la votazione si farà per alzata e seduta.

ART. 43.

Nell'esame degli schemi di provvedimenti precede la discussione generale. Il Ministro proponente o almeno dieci Consultori possono chiedere che la discussione sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. La Consulta, sentito un oratore pro e uno contro, delibera.

ART. 44.

Durante la discussione generale possono essere presentati da ciascun Consultore ordini del giorno concernenti il parere. Tali ordini del giorno sono votati al termine della discussione generale. L'ordine del giorno puro e semplice ha la precedenza su tutti gli altri.

ART. 45.

Quando si chieda la chiusura, se dieci Consultori la appoggiano, il Presidente la pone ai voti; se c'è opposizione, accorda la parola ad un oratore contro e ad uno in favore.

Se la chiusura è approvata, hanno diritto di parlare per mezz'ora gli iscritti; per dieci minuti, coloro i quali abbiano prima della chiusura presentato un ordine del giorno, di cui non abbiano eventualmente già svolto il contenuto durante la discussione generale; e, per cinque minuti, coloro che intendono fare una dichiarazione di voto.

ART. 46.

Chiusa la discussione generale, è sempre data facoltà di parlare ai Ministri, per dichiarazioni a nome del Governo, e al relatore.

ART. 47.

Successivamente si passa alla discussione degli articoli.

Questa consiste nella discussione sopra ogni articolo dello schema. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti che si propongono.

Non si potranno riprodurre sotto forma di emendamenti o di articoli aggiuntivi gli ordini del giorno respinti al termine della discussione generale, nel qual caso può essere sempre opposta la pregiudiziale.

ART. 48.

Qualora, al termine della discussione generale, la Consulta abbia manifestato il suo dissenso su uno schema di provvedimento, si passerà all'esame degli articoli ai fini della discussione e votazione di eventuali emendamenti, per il caso che il parere contrario non fosse accolto dal Governo.

ART. 49.

Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti devono di regola essere presentati per iscritto al Presidente della Consulta almeno ventiquattr'ore prima della discussione degli articoli a cui si riferiscono.

La presentazione di articoli aggiuntivi o di emendamenti fatta dopo dichiarata chiusa la discussione dell'articolo cui si riferiscono, non dà diritto a parlare se non quando siano sottoscritti da cinque Consultori.

Nessun articolo aggiuntivo o emendamento può essere svolto, discusso o votato nella seduta stessa in cui è presentato, se non sia firmato da dieci Consultori.

La discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento proposto nella stessa seduta sarà rinviata all'indomani quando lo chiedano il Governo o la

Consulta o dieci Consultori, che non siano tra i proponenti dell'articolo aggiuntivo o dell'emendamento.

La disposizione dei due commi precedenti non è applicabile agli ordini del giorno.

Le norme del presente articolo, non si applicano alle discussioni presso le Commissioni.

ART. 50.

Gli emendamenti si distribuiscono stampati in principio di seduta.

Un emendamento ritirato dal proponente può essere ripreso da altri.

Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti.

ART. 51.

A fronte sia di uno, sia di più emendamenti, non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva, né l'ordine del giorno che non costituisca un emendamento, salvo il caso previsto dall'articolo 47.

ART. 52.

La questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione, e la questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si debba discutere, possono essere proposte da un singolo Consultore, prima che si entri nella discussione del provvedimento; ma quando questa sia già iniziata, devono essere sottoscritte da dieci Consultori.

Esse saranno discusse prima che s'entri o che si continui nella discussione; né questa si prosegue, se prima la Consulta non le abbia respinte.

Due soli Consultori, compreso il proponente, potranno parlare in favore e due contro.

ART. 53.

Il Presidente ha facoltà di negare la accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il Consultore insiste e il Presidente ritenga opportuno di interpellare la Consulta, questa decide senza discussione per alzata e seduta.

Tale disposizione si applica anche alla presentazione di interrogazioni e di interpellanze.

CAPO VI VOTAZIONI

ART. 54.

Le votazioni hanno luogo:
per alzata e seduta;
per divisione nell'Aula;
per scrutinio segreto;
per appello nominale.

Il parere da emettersi sugli schemi di provvedimenti esaminati si vota a scrutinio segreto nell'Assemblea plenaria.

Gli altri voti si danno per alzata e seduta, eccetto che dieci Consultori chiedano la votazione per divisione nell'aula, quindici la votazione per appello nominale, venti la votazione a scrutinio segreto. Questa deve essere chiesta da un quinto dei presenti, se trattasi di Commissione.

La domanda dev'essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitata l'Assemblea plenaria o la Commissione a votare per alzata e seduta.

Non è necessario che la domanda sia fatta per iscritto, quando il Consultore proponente chieda che il Presidente interroghi l'Assemblea plenaria per verificare se la proposta di votare per divisione nell'aula, per appello nominale o per scrutinio segreto sia appoggiata dal numero dei Consultori richiesto per ciascuna.

Il Presidente, in tal caso, interrogherà l'Assemblea plenaria prima che si proceda alla votazione.

Nel concorso di diverse domande, quella dell'appello nominale prevale su tutte le altre; quella dello scrutinio segreto prevale sulla domanda di votazione per divisione nell'aula.

ART. 55.

In tutti i casi in cui la Consulta venga chiamata a decidere in appello dalle decisioni del Presidente, la votazione si farà per alzata e seduta.

ART. 56.

Se un Consultore che abbia sottoscritto una domanda di votazione per divisione, per scrutinio segreto o per appello nominale non si trovi presente quando si procede alla votazione, s'intende ritirata la sua firma.

I firmatari di una domanda di scrutinio segreto o di appello nominale, così come i richiedenti la verifica del numero legale, saranno sempre ritenuti come presenti alla votazione o alla chiama, agli effetti del numero legale, ancorché non rispondano all'appello.

ART. 57.

Per la votazione con divisione il Presidente indica da qual parte debbano mettersi i favorevoli; da qual parte i contrari; i Segretari prendono nota dei votanti di ciascuna parte; il Presidente ne proclama il risultato.

ART. 58.

Per lo scrutinio segreto il Presidente fa apparecchiare due urne; avverte quale sia il significato del voto; ordina la chiama; ad ogni votante sono date due palle, una bianca ed una nera, da deporsi nelle urne; finita la votazione i Segretari fanno il computo e il Presidente proclama il risultato.

ART. 59.

Per la votazione con appello nominale il Presidente indica il significato del *sì* e del *no* ed estrae a sorte il nome di un Consultore.

L'appello nominale comincia da questo nome per continuare fino all'ultimo nome dell'alfabeto e riprendere poi la votazione con la prima lettera del medesimo, fino al nome del Consultore estratto a sorte.

I Segretari tengono nota dei voti; il Presidente ne proclama il risultato.

ART. 60.

La votazione per alzata e seduta è soggetta a controprova, se c'è chi la richiama prima della proclamazione. Il Presidente e i Segretari decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se rimane ancora dubbio, si procede per divisione.

ART. 61.

Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, sarà tenuta nota di coloro che si astengono dal voto.

I Consultori presenti alla seduta, i quali non partecipino ad una votazione, saranno considerati come astenuti agli effetti del numero legale.

ART. 62.

Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 63.

Le votazioni per scrutinio segreto hanno luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli di ciascuno schema di provvedimento.

Per circostanze eccezionali il Presidente potrà rinviare la votazione segreta alla successiva seduta.

Quando però si verificassero irregolarità, e segnatamente se il numero dei voti risultasse superiore in qualche urna al numero dei votanti, il Presidente, apprezzate le circostanze, potrà annullare la votazione e disporre che sia ripetuta.

ART. 64.

Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di Presidenza dovrà sempre accertare il numero e il nome dei votanti e degli astenuti.

ART. 65.

Il risultato della votazione della Consulta è proclamato dal Presidente con questa formula: «La Consulta è di parere favorevole - oppure - è di parere contrario ».

ART. 66.

Tutte le norme dei Capi III, IV, V e VI, in quanto applicabili, valgono per la discussione in seno alle Commissioni, anche se queste nei singoli articoli non siano espressamente richiamate.

CAPO VII
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

ART. 67.

Un Consultore che intenda rivolgere una interrogazione al Governo, la presenta per iscritto alla Presidenza, che ne dà annuncio alla Consulta.

ART. 68.

L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo o sia esatta, ovvero se esso abbia preso o sia per prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati.

ART. 69.

In principio di seduta dell'Assemblea plenaria, il Presidente farà dare, secondo l'ordine, lettura delle interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno della seduta stessa; il Governo risponderà immediatamente, eccetto che di-

chiari di non poter rispondere o di dover differire la risposta. In quest'ultimo caso indicherà in qual giorno darà la risposta.

L'interrogante che non si trovi presente quando arrivi il suo turno s'intende abbia ritirato la sua interrogazione.

Quando però siano state svolte, ritirate, rinviate, o siano comunque decadute le prime dieci interrogazioni messe all'ordine del giorno, le successive si intendono senz'altro rinviate alla seduta seguente.

ART. 70.

Nessun Consultore può ottenere risposta a più di due interrogazioni nella stessa seduta.

ART. 71.

Trascorsi quaranta minuti dal principio della seduta, il Presidente dovrà rinviare le altre interrogazioni alla seduta immediatamente successiva.

ART. 72.

Quando il Governo riconosca che una interrogazione ha carattere di urgenza, potrà, dopo l'annunzio fattone dal Presidente, rispondere subito o nella seduta successiva in principio di essa.

ART. 73.

Le risposte del Governo su ciascuna interrogazione potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto. Tale replica non potrà eccedere i cinque minuti.

ART. 74.

Nel presentare una interrogazione, il Consultore dichiara se intende di avere la risposta scritta. In questo caso il Governo, entro dieci giorni, comunica al Presidente la risposta, che sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui viene annunziata alla Consulta.

L'interrogante può anche richiedere che la risposta gli sia data in sede di Commissione.

ART. 75.

Un Consultore che intenda rivolgere una interpellanza, la presenta per iscritto alla Presidenza, che ne dà annunzio alla Consulta.

L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Governo circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.

ART. 76.

Il Governo può consentire che l'interpellanza sia svolta subito o nella seduta successiva. In caso diverso, e non più tardi della seduta successiva a quella in cui ne fu dato l'annuncio dal Presidente, dichiarerà se e quando intenda rispondere.

Quando il Governo non faccia alcuna dichiarazione entro i tre giorni successivi all'annuncio, l'interpellanza si intende accettata e viene iscritta secondo l'ordine di presentazione.

ART. 77.

Le interpellanze sono svolte in un giorno della settimana stabilito dal Presidente.

Nessun Consultore può svolgere più di due interpellanze nella stessa seduta, e non potrà parlare per ciascuna oltre trenta minuti.

ART. 78.

Qualora la Consulta lo consenta, le interpellanze relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi, possono essere raggruppate e svolte contemporaneamente.

Se il primo dei proponenti chiede di svolgere quella da lui presentata, è dato immediato avviso del giorno fissato per lo svolgimento ai proponenti delle altre con essa congiunte.

ART. 79.

Dopo le spiegazioni date dal Governo, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto, parlando non oltre trenta minuti.

Possono quindi altri Consultori interloquire sulle conclusioni dell'interpellante in numero non superiore a due contro e due a favore.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 80.

Ogni Consultore ha facoltà di presentare una proposta di legge di sua iniziativa. Il Presidente ne dà annuncio alla Consulta indicando il giorno, non oltre i trenta, entro cui il Governo dichiarerà se intende prenderla in considerazione o meno. In caso favorevole il Ministro incaricato delle relazioni

con la Consulta invia la proposta alla Commissione competente per il suo parere. Il proponente ha facoltà di intervenire alle sedute della Commissione nelle quali si discuterà la sua proposta, con diritto di parola e di voto.

Se il parere della Commissione sarà favorevole, ma il Governo non credesse darvi corso, dovrà, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere della Commissione, far pervenire al Presidente della Consulta, che l'annunzierà alla prima seduta dell'Assemblea plenaria, la deliberazione del Consiglio dei Ministri al riguardo.

ART. 81.

Nel caso in cui la Consulta deliberasse di inviare deputazioni, essa determinerà il numero dei membri da estrarre a sorte, ad eccezione del Presidente e di un componente dell'Ufficio di Presidenza scelto dal Presidente, che ne faranno sempre parte.